DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1999

che modifica la decisione 98/568/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala

[notificata con il numero C(1999) 1828]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che a norma dell'articolo 1 della decisione 98/568/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala [3], la Dirección General de Servicios Pecuarios (Digesepe) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación è l'autorità competente in Guatemala per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE;

(2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione del governo guatemalteco, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca non è più il Digesepe bensì la Area de Inocuidad de Alimentos — Unidad de Normas y Regulaciones (AIA-UNR) e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 98/568/CE e il modello di certificato sanitario come indicato nell'allegato A della presente decisione;

(3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/568/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

La Area de Inocuidad de Alimentos — Unidad de Normas y Regulaciones (AIA-UNR) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación è l'autorità competente in Guatemala per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 277 del 14.10.1998, pag. 27.

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:……

Paese speditore: GUATEMALA

Autorità competente: Área de Inocuidad de Alimentos — Unidad de Normas y Regulaciones (AIA-UNR)

I. **Identificazione dei prodotti**

— Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura [1]:

— specie (nome scientifico): ……

— stato e tipo di trattamento [2]: ……

— Numero di codice (eventuale): ……

— Tipo d'imballaggio:……

— Numero di colli: ……

— Peso netto: ……

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:……

II. **Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(i) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dall'AIA-UNR per l'esportazione verso la Comunità europea:

……

……

……

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da: ……
(luogo di spedizione)

a: ……
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ……

Nome e indirizzo dello speditore: ……

……

……

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ……

……

……

[1] Depennare la menzione inutile.
[2] Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva ecc.

IV. **Attestato di sanità**

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto dele norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/568/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([1])

……
Firma dell'ispettore ufficiale ([1])

……
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»